



ritardo nel rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti delle strutture sanitarie associate all'AIOP.

Contesta, con un unico articolato motivo, che il giudice, pur avendo ritenuto l'efficacia inter partes dell'Accordo economico di rinnovo AIOP siglato a livello nazionale il 15/9/10 e, di conseguenza, dell'Accordo decentrato regionale del 20/6/11, ha ritenuto di non riconoscere il diritto ad ottenere le somme da lei ingiunte con il decreto opposto, reputando prevalenti, rispetto agli accordi di cui sopra, gli accordi collettivi aziendali del 14/11/14 e del 17/12/14, con i quali, secondo il giudicante, le parti avrebbero condizionato la corresponsione dell'una tantum ad una "rivisitazione a livello regionale dell'applicazione della spending review".

Rileva come proprio alla luce della giurisprudenza di vertice, richiamata dal primo giudice a sostegno della sua decisione, va affermata l'inefficacia di accordi che derogano a previsioni relative a diritti irrinunciabili, quale è quello alla retribuzione; pertanto i contratti aziendali, secondo la predetta giurisprudenza, possono anche derogare ai contratti nazionali, con la salvaguardia però dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento peggiore in ragione della posteriore normativa contrattuale di uguale o diverso livello, a meno che in tal senso disponga una espressa previsione normativa.

Sostiene pertanto che nel caso di specie è impossibile una deroga in peius da parte dei contratti aziendali in quanto gli arretrati contrattuali, di cui all'una tantum, sono retribuzioni già maturate e che hanno trovato il loro specifico riconoscimento sia nell'accordo nazionale del 15/9/2010, sia nell'accordo regionale del 20/6/2011, quindi già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori.

Sostiene che ove si ritenesse che l'accordo del 2011 non contenga alcun esplicito richiamo ai criteri dettati dal Protocollo del 1993, possa farsi riferimento all'art. 2099, 3° comma c.c.-

Solo in subordine deduce che, anche ove si volesse ritenere fondata l'interpretazione data dal giudice di prime cure agli accordi aziendali del 2014, dagli stessi si evince che la stessa parte datoriale ha riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'una tantum da parte dei lavoratori con l'espressione "si dichiara non contraria" a proposito della sua corresponsione, ma ne subordina il pagamento ad una "rivisitazione a livello regionale dell'applicazione della spending review", quindi ad una condizione meramente potestativa e, in quanto tale, nulla ex art. 1355 c.c.; peraltro osserva che in tal modo, cioè rimettendo ad una condizione potestativa se e quando procedere ai pagamenti degli arretrati contrattuali, il datore di lavoro ha trasferito il proprio rischio imprenditoriale sui lavoratori.

Insiste pertanto per l'accoglimento dell'appello e conseguente riconoscimento della debenza della somma di euro 2.970,17, oltre accessori, a titolo di una tantum.

Resiste la San Raffaele s.p.a.-

\*\*\*\*

Deve osservarsi che il giudice, pur dando atto che la San Raffaele aveva in data 14 marzo 2007 revocato formalmente la sua iscrizione alla AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), iscrivendosi a partire dal 2009 alla Confindustria, tuttavia aveva continuato ad





applicare, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello normativo, il contratto collettivo AIOP, per cui ha ritenuto che l'opponente non avesse inteso sottrarsi neppure all'applicazione dell'accordo economico AIOP di rinnovo, siglato a livello nazionale il 15/9/10, come peraltro si evinceva anche dal tenore dei verbali delle riunioni sindacali tenutesi dal maggio 2014 e sino all'accordo del 17/12/14, dove si faceva riferimento agli adeguamenti contrattuali previsti dall'accordo economico AIOP del 15/9/10, accordo che espressamente la società, a mezzo del suo Amministratore delegato, affermava di riconoscere.

Ciò premesso, è condivisibile anche l'ulteriore affermazione del giudice che nell'accordo del settembre 2010, che ha previsto nuovi importi retributivi tabellari con decorrenza settembre 2010, è stata prevista come eventuale l'una tantum da corrispondere per l'arco temporale ricompreso tra la scadenza del primo CCNL e la stipula del successivo, nel senso che nel predetto accordo è stato previsto che "in ragione delle difficoltà finanziarie meglio specificate alla lettera b) della premessa (e cioè : "il comparto sanità privata versa in uno stato di crisi economico-finanziario molto differenziato da regione a regione), le parti demandano a livello regionale (nelle regioni in cui non siano già intervenuti i relativi accordi) la negoziazione per l'eventuale una tantum per l'arco temporale 2006-2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi".

Eguale è condivisibile l'affermazione del giudice, secondo cui in data 20 giugno 2011 tra l'AIOP Abruzzo e le sigle sindacali CGIL F.P., CISL F.P., UIL F.P.L., FIALS e UGL veniva siglato l'accordo decentrato previsto dall'accordo nazionale di cui sopra, in forza del quale è stato riconosciuto il diritto all'una tantum secondo le modalità e nei tempi in esso espressamente indicati.

Ciò che non può invece condividersi è l'affermazione del giudice secondo cui questi accordi sarebbero stati superati dagli accordi siglati a livello aziendale nel 2014, con i quali le parti si davano atto che per l'una tantum si sarebbe aperto un tavolo a partire dal mese di febbraio 2015 per discutere in merito alla sua corresponsione "anche in riferimento agli sviluppi della situazione espressamente dichiarata nel verbale del 14/11/14".

E tale tesi non è condivisibile non perché i contratti collettivi non possano essere derogati da contratti aziendali successivi, ma perché nel caso di specie le parti con l'accordo, stipulato a livello regionale, del 20 giugno 2011 riconoscevano l'una tantum e ne indicavano le modalità di erogazione, per cui deve affermarsi che tale emolumento era ormai entrato nel patrimonio dei singoli lavoratori, per cui il sindacato, senza il consenso degli aventi diritto, non ne poteva più disporre.

Né può ritenersi che tale consenso si possa desumere dal verbale del 17 dicembre 2014 con il quale il rappresentante della CGIL "comunica gli esiti dell'assemblea aperta a tutti i lavoratori svolta nel mese di novembre 2014" che "ha espresso all'unanimità la seguente posizione dando mandato ai sindacati di esprimerla : ...possibilità di verificare la corresponsione dell'una tantum a partire dal mese di febbraio 2015 anche in relazione agli sviluppi a livello regionale", ciò in quanto da tali asserzioni non si ricava che all'assemblea abbiano partecipato effettivamente tutti i lavoratori interessati, tra cui anche l'odierna appellante.





Né la volontà espressa nell'accordo regionale del giugno 2011 può ritenersi non riguardare la società appellata con riferimento all'affermazione dell'amministratore delegato della medesima, riportata nel verbale del 14 novembre 2014, secondo cui "per quanto attiene la corresponsione dell'una tantum, la società in questione riconosce soltanto l'accordo nazionale del 15/9/2010, in quanto non aderente all'associazione di categoria AIOP".

Avendo la San Raffaele fatto integrale applicazione dell'accordo nazionale del settembre 2010, ciò comporta il suo recepimento in tutte le sue parti e quindi anche in quella in cui veniva demandata ad una contrattazione a livello regionale la corresponsione dell'una tantum.

E nell'accordo del 20 giugno 2011 tra l'AIOP Abruzzo e le sigle sindacali sopra indicate si dava atto che in data 15 settembre 2010 era stato sottoscritto a livello nazionale l'accordo economico per il biennio 2006-2007 ed era stato demandato a livello regionale, a causa delle difficoltà finanziarie del comparto della sanità privata, la negoziazione per l'eventuale una tantum per l'arco temporale 2006-2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi; si dava altresì atto che con verbale di accordo sottoscritto in sede regionale tra AIOP Abruzzo e OO.SS. l'8/10/2010, le parti avevano concordato di istituire un tavolo tecnico per l'esame delle problematiche del blocco dei pagamenti da parte delle ASL per le annualità dal 2005 al 2009, vincolando la corresponsione dell'una tantum al pagamento dei crediti vantati dalle case di cura, che tuttavia allo stato attuale i pagamenti dei crediti alle case di cura erano stati attuati solo in minima parte, per cui dopo ampia discussione le parti concordavano :

a) l'una tantum per l'arco temporale 2006-31/8/2010, come stabilito nell'accordo economico nazionale del 15/9/2010, di cui alla tabella A allegata al predetto accordo, verrà corrisposta quanto al 65% con le seguenti modalità :

1) quanto al 20% calcolato sul 100% dell'una tantum verrà corrisposto con la retribuzione del corrente mese di giugno 2011;

2) quanto alla residua quota verrà corrisposta in 9 rate mensili consecutive a partire dal mese di luglio 2011;

b) la quota di una tantum residua del 35% verrà corrisposta a condizione che vengano pagati i crediti vantati e non riscossi dalle case di cura per gli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti delle ASL ed in correlazione con quanto riscosso,

c) la verifica di detta condizione e le modalità di pagamento vengono demandate al tavolo tecnico istituito con l'accordo dell'8/10/2010,

d) le parti precisano che, ai fini fiscali, i predetti importi a titolo di una tantum, trattandosi di compensi relativi ad anni precedenti, verranno assoggettati a tassazione separata.

Nell'accordo pertanto si faceva riferimento alla tabella A allegata, che quantificava l'emolumento in parola in relazione alla categoria di appartenenza, si stabiliva il pagamento di una percentuale dello stesso, subordinando l'adempimento finale al rientro dei crediti vantati dalle cliniche nei confronti delle ASL, si indicavano infine le modalità di pagamento della parte di cui era stata stabilita l'erogazione.

Peraltro con il decreto ingiuntivo l'appellante si è attenuta a quanto indicato nell'accordo di cui sopra per il criterio di determinazione della somma dovuta, nel rispetto della percentuale messa in pagamento.



L'appello pertanto merita accoglimento.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidati nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 76/2017 del Tribunale di Sulmona, così decide nel contraddittorio delle parti :

in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante al pagamento dell'una tantum nella misura di euro 2.970,17, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;

condanna di conseguenza la San Raffaele s.p.a. al pagamento della somma come sopra indicata, oltre accessori,

condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1751 per compensi ed euro 49 per esborsi quanto al primo grado, e in euro 1281 per compensi legali ed euro 73,50 per esborsi relativamente al presente grado, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA con riferimento ad entrambi i gradi.

Il Presidente estensore  
Rita Sannite

---

